SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

(N. 80)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, D'AGOSTINI e NEPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1983

Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra durante il primo conflitto mondiale

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge, che sottoponiamo alla vostra attenzione, nel 1962 riguardava ventiquattro persone (tutte decorate cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto) e ora, data l'età avanzata delle stesse, riguarda un numero inferiore a quello citato.

Il disegno di legge fu sottoposto all'esame della Commissione finanze nella precedente legislatura ed ottenne, in data 13 aprile 1983, il parere favorevole della Commissione bilancio.

A quasi sessant'anni dalla fine della prima guerra mondiale vi sono ancora alcuni ex combattenti che non hanno potuto avere la pensione di guerra perchè non sono riusciti a documentare, nella maniera richiesta dalle norme vigenti, la dipendenza delle infermità invalidanti, da essi a suo tempo denunciate, dal servizio militare prestato nel primo conflitto mondiale. Ci riferiamo a coloro i cui territori di appartenenza furono invasi dal nemico nel 1915-18, e precisamente Belluno, Bolzano, Trento, territori

nei quali furono distrutti o andarono smarriti documenti militari e sanitari attestanti invalidità o infermità conseguenti al servizio militare di guerra, che in seguito non poterono in alcun modo essere sostituiti con altri documenti validi.

L'impossibilità di far riconoscere, per i motivi suddetti, l'invalidità ad essi derivata da infermità contratta per causa di servizio di guerra durante il conflitto 1915-18 è stata causa di grave inconveniente per coloro che furono richiamati in servizio militare durante il secondo conflitto mondiale, nel quale ricaddero nella precedente infermità che non era stato possibile far riconoscere prima del richiamo e che le competenti autorità militari o civili del momento riconobbero preesistente al servizio militare in atto (e, quindi, non dipendente da esso; con la conseguenza che gli interessati non hanno avuto la pensione di guerra relativa all'infermità posseduta nè per il servizio militare prestato durante la prima guer-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ra mondiale, nè per quello prestato nella guerra 1940-43.

Il presente disegno di legge vuole ovviare a tale ingiusta situazione prevedendo che a coloro che vi si sono venuti a trovare debbano essere dati, in primo luogo, la possibilità di documentare l'infermità conseguita per il servizio prestato nella prima guerra mondiale — e a tal fine si prevede che tra gli elementi di prova ammessi per dimostrare la dipendenza da cause di guerra dell'invalidità sia considerata valida la dichiarazione rilasciata da ufficiali delle Forze armate in servizio durante il primo conflitto bellico, attestante l'infermità e la sua dipen-

denza da cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra — e, successivamente, riconosciuta l'infermità, il diritto al trattamento pensionistico di guerra quale risulterebbe dalle norme in vigore sulla revisione per aggravamento della pensione corrispondente a tale infermità.

L'onere conseguente al presente disegno di legge, dato il ristrettissimo numero delle persone che ne potranno beneficiare, è talmente esiguo che non dovrebbe costituire, ad avviso dei proponenti, ostacolo al compimento di un doveroso atto di giustizia riparatrice.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Coloro che, avendo contratto infermità invalidante dipendente da causa di servizio di guerra o attinente alla guerra durante il conflitto 1915-18, non ebbero riconosciuta l'invalidità, a causa dello smarrimento della relativa documentazione ufficiale conseguente all'invasione del territorio da parte del nemico, e furono richiamati in servizio durante il conflitto 1940-43, durante il quale ricaddero nella precedente infermità, riconosciuta preesistente dalle autorità militari o civili, hanno diritto al trattamento pensionistico di guerra, quale risulterebbe dalla revisione per aggravamento, a decorrere dalla data della prima domanda presentata dagli interessati dopo il conflitto 1940-43 per il riconoscimento della suddetta infermità.

A tal fine gli interessati devono presentare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, domanda corredata di ogni elemento atto a comprovare la dipendenza dell'invalidità denunciata da causa di servizio di guerra o attinente alla guerra relativo al conflitto bellico 1915-18. Tra gli elementi di prova è da ritenersi valida la dichiarazione rilasciata da ufficiali delle Forze armate in servizio durante il conflitto 1915-18 attestante l'infermità e la sua dipendenza da causa di servizio di guerra o attinente alla guerra.

Le commissioni mediche per le pensioni di guerra, nel formulare il proprio giudizio diagnostico e procedere alla classificazione dell'invalidità, terranno conto di tutte le infermità, dipendenti, interdipendenti e ultradipendenti. Le commissioni stesse si atterranno — nei confronti di coloro che in considerazione delle condizioni fisiche e dell'età non possano essere sottoposti a nuovi accertamenti radiologici — alle risultanze delle cartelle cliniche degli ospedali in cui gli stessi furono in precedenza ricoverati.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 45.000.000 per l'anno finanziario 1983, si farà fronte mediante prelievo dai fondi stanziati nel capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.